

# **CAPITOLATO D'APPALTO**

## **PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LE ESIGENZE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE**

### **Art. 1) DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DEL SERVIZIO – AMBITO DI APPLICAZIONE**

Costituisce oggetto dell'appalto il servizio di brokeraggio da prestarsi sui contratti assicurativi dell'Università degli Studi Roma Tre (di seguito "Università"), nei termini e secondo le modalità e le condizioni di cui agli articoli che seguono.

Il Broker, come meglio indicato ai successivi paragrafi, dovrà:

- prestare attività di assistenza e supporto specialistico al fine di consentire all'Università la definizione dei capitoli tecnici di polizza inerenti alle nuove coperture assicurative, che saranno oggetto di apposita gara ai sensi e nel rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.i.;
- svolgere attività di gestione operativa delle polizze assicurative in essere e che verranno sottoscritte dall'Università, nonché la formazione del personale e le attività di assistenza e supporto specialistico di ausilio su tematiche assicurative.

Il servizio deve essere svolto in osservanza della normativa di riferimento per lo svolgimento dell'attività, contenuta nel D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (c.d. "Codice della Assicurazioni"), attuativo della Direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa, e nel Regolamento dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (di seguito denominata ISVAP) del 16 ottobre 2006, n. 5 e successive modifiche e integrazioni.

### **Art. 2) RIEPILOGO RISCHI ASSICURATI E PREMI ANNUALI**

La prestazione del Broker riguarda l'attività di gestione dei contratti per i servizi assicurativi stipulati dall'Università e in corso di validità, di seguito elencati:

	<b>Ramo</b>	<b>Compagnia</b>	<b>data inizio polizza</b>	<b>data fine polizza</b>	<b>premio totale annuale</b>
1	Kasko (autoveicoli dipendenti)	UNIPOLSAI	31/07/2020	31/07/2023	6.191,22 €
2	RCT-O	UNIPOLSAI	31/07/2020	31/07/2023	15.737,45 €
3	Infortuni (studenti)	UNIPOLSAI	31/07/2020	31/07/2023	28.630,00 €
4	Property - All Risk	GENERALI ITALIA	31/07/2021	31/07/2023	111.598,48 €
5	Missioni all'estero	EUROP ASSISTANCE	31/07/2020	31/07/2023	11.707,32 €
6	Rimborso spese mediche	CASSA SALUTE	01/07/2021	01/07/2024	662.964,88 €
				<b>Totale premi annui</b>	<b>836.829,35 €</b>

La prestazione del Broker riguarda, altresì, la gestione degli eventuali futuri contratti assicurativi stipulati alla scadenza di quelli sopra indicati o in aggiunta o sostituzione degli stessi, anche a tutela di tipologie di rischio diverse da quelle sopra contemplate.

### **Art. 3) DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto avrà una durata di trenta mesi a partire dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del servizio.

Alla scadenza del contratto, il Broker ha l'obbligo, se richiesto, di prestare servizio fino alla conclusione delle procedure di scelta del nuovo affidatario e al subentro effettivo del nuovo Broker.

Il Broker è tenuto a collaborare con il precedente e il successivo affidatario del servizio di brokeraggio per il pieno e completo passaggio delle competenze e di eventuale documentazione entro e non oltre trenta giorni dalla stipula del relativo contratto, secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia.

### **Art. 4) CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO**

Il compenso spettante al Broker, come da consuetudine di mercato, costituisce parte dell'aliquota dovuta da ciascuna compagnia assicuratrice contraente alla propria rete di vendita diretta e non rappresenta, in nessun caso e in relazione a nessuna tipologia di rischio, un onere finanziario diretto a carico dell'Università. In ragione di ciò, il Broker non può, in nessun caso, pretendere dall'Università alcun compenso né rimborso di alcuna spesa, per le attività oggetto dell'appalto.

Il compenso spettante al Broker è costituito da una provvigione pari – per l'intera durata delle polizze attualmente vigenti - al **10% dell'ammontare netto dei premi assicurativi intermediati**.

L'importo di tale provvigione è stimato - in relazione all'ammontare totale netto dei premi delle polizze assicurative attualmente vigenti, elencate all'art. 2 - in circa € 80.000,00 annui, per un totale di circa € 210.000,00 per l'intera durata del contratto. Tale importo è meramente indicativo e non vincolante, ed è soggetto a variazione in relazione all'eventuale modifica del piano assicurativo dell'Università.

Allo scadere della validità delle polizze assicurative a oggi attive e all'atto dell'affidamento delle nuove polizze, il compenso del Broker potrà essere definito dall'Università - tenendo conto dei riferimenti e delle specificità di mercato - anche in misura diversa dalla percentuale del 10% dell'ammontare netto dei relativi premi.

### **Art. 5) PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI E DELLE RELATIVE REGOLAZIONI**

I premi riguardanti i contratti assicurativi dell'Università sono, salvo diverse previsioni delle relative polizze, versati dall'Università con cadenza semestrale anticipata. In relazione a quelle polizze per le quali il premio è convenuto in base a elementi di rischio variabile, il premio stesso è soggetto a regolazione alla fine di ciascun periodo annuale.

I dettagli relativi ai pagamenti dei premi sono meglio specificati nei singoli contratti di assicurazione, che sono disponibili e consultabili sul sito: <https://www.uniroma3.it/ateneo/bandi-di-gara-e-contratti/polizze-assicurative/>

Il Broker è tenuto a segnalare preventivamente, con congruo anticipo, le scadenze contrattuali e l'ammontare dei premi dovuti alle compagnie assicuratrici.

I premi per le polizze di cui ai numeri da 1. a 5. dell'art. 2), sono versati dall'Università - entro i termini necessari a garantire la continuità della copertura assicurativa - direttamente al Broker incaricato. Il Broker deve provvedere all'immediato versamento del premio a ciascuna compagnia assicuratrice titolare della relativa polizza, a nome e per conto dell'Università medesima, trattenendo dallo stesso l'importo corrispondente alla propria provvigione. Il Broker si impegna a rimettere tempestivamente all'Università le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicuratrici, debitamente quietanzate.

La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1901 del codice civile.

La polizza di cui al numero 6. dell'art. 2), è attualmente stipulata con la Cassa di assistenza afferente a una Compagnia di assicurazione. In ragione di ciò, il premio assicurativo viene versato dall'Università alla Cassa di

assistenza titolare della polizza e la provvigione del Broker viene successivamente versata dalla Compagnia di assicurazione a seguito del trasferimento a favore di questa ultima dei relativi ratei di premio da parte della Cassa di assistenza.

#### **Art. 6) MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO - DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ**

Il Broker, in collaborazione con le competenti strutture interne, con i propri mezzi e la propria organizzazione, dovrà garantire gli interventi necessari finalizzati al soddisfacimento di tutte le esigenze dell'Università di carattere assicurativo.

Di seguito si riportano le **attività** minime costituenti il servizio che il Broker dovrà prestare a favore dell'Università:

- 1) Supporto nella gestione delle polizze assicurative stipulate per i servizi assicurativi, come elencate all'art. 2, e di quelle che saranno eventualmente stipulate nel periodo di vigenza contrattuale, comprendente tutte le attività inerenti ai rapporti contrattuali fra l'Università e le Compagnie Assicuratrici, compreso il controllo sulla tempestiva emissione delle polizze e delle eventuali appendici.
- 2) Segnalazione, tramite apposita modulistica riepilogativa, dei dati contabili dei contratti assicurativi con specifica delle scadenze dei pagamenti di premi, nonché segnalazione degli atti di liquidazione dei sinistri e di ogni altra connessa attività amministrativo-contabile.
- 3) Redazione di una scheda che illustri gli elementi principali (area di rischio coperta, la portata delle garanzie, ecc.) di ciascuna delle polizze assicurative stipulate a seguito della gara per l'affidamento dei servizi assicurativi e di quelle che dovessero essere stipulate successivamente.
- 4) Presa in carico, dal precedente Broker, dei sinistri pregressi.
- 5) Gestione dei sinistri denunciati dall'Università e di quelli preesistenti presi in carico.

L'attività dovrà a titolo esemplificativo prevedere: il supporto nella verifica dei presupposti previsti dalla polizza per la sua attivazione; l'attivazione della polizza (apertura del sinistro) mediante trasmissione della denuncia alla Compagnia Assicuratrice (ed al terzo danneggiato in caso di polizza RCT); la gestione di eventuali richieste di chiarimenti e/o di integrazione documentale da parte della Compagnia Assicuratrice; l'assistenza nelle operazioni peritali; l'analisi delle eventuali eccezioni mosse dalla Compagnia Assicuratrice circa la risarcibilità del danno e predisposizione, su richiesta dell'Università, di una eventuale replica; il controllo delle prestazioni accessorie di polizza da parte della Compagnia (es. difesa giudiziale dell'assicurato, perizie di parte, ecc.); la verifica degli atti di liquidazione dei sinistri e della corretta applicazione degli scoperti, franchigie e massimali; la segnalazione di ogni iniziativa necessaria al conseguimento, nel minor tempo possibile, della soddisfacente liquidazione del danno e/o della chiusura della pratica.

- 6) Predisposizione di una **relazione scritta, con cadenza almeno semestrale**, sull'attività di gestione delle polizze, comprensiva di un rendiconto dettagliato degli eventuali sinistri e delle fasi di trattazione degli stessi, così articolato:
  - Elencazione dei sinistri denunciati;
  - Sinistri riservati, con indicazione dell'importo a riserva;
  - Sinistri liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
  - Sinistri respinti, con precisazione scritta delle motivazioni.

Fermo restando l'obbligo di fornire la Relazione periodica suddetta, il Broker è **tenuto a comunicare immediatamente all'Università il numero di sinistro assegnato dalla compagnia assicuratrice** in relazione a ciascun sinistro denunciato alla medesima.

- 7) Segnalazione di informazioni e valutazioni in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali da parte delle Compagnie Assicuratrici, nonché di informazioni sull'andamento dei mercati assicurativi con

particolare evidenza sulle condizioni di solidità economica delle Compagnie stesse.

A tal fine il Broker si deve intendere autorizzato a condurre, in contraddittorio con la compagnia assicuratrice, gli accertamenti che si rendessero necessari ai fini delle liquidazioni.

- 8) Assistenza nella verifica delle coperture assicurative in rapporto ai sinistri nonché nella definizione delle iniziative da assumere nei confronti delle Compagnie assicuratrici, laddove si dovessero riscontrare degli inadempimenti agli obblighi contrattuali assunti con la sottoscrizione delle polizze assicurative.
- 9) A richiesta dell'Università, prestare assistenza tecnica per la stesura dei capitolati speciali d'appalto per future gare aventi a oggetto i servizi assicurativi dell'Università e svolgere attività di consulenza e supporto nella fase di svolgimento delle relative procedure di affidamento.
- 10) Su specifica richiesta degli uffici dell'Università che si occupano della gestione amministrativa delle polizze, prestare assistenza tecnica in relazione a particolari questioni assicurative.
- 11) Assistenza nell'individuazione delle polizze assicurative e dei massimali da richiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture, nonché nella successiva verifica di corrispondenza delle polizze presentate alle prescrizioni di capitolato.
- 12) Assistenza nell'individuazione delle polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale per i componenti degli organi istituzionali dell'Ateneo (a carico degli interessati) o a favore dei dipendenti incaricati della progettazione (a carico dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 24, comma 4 del Codice)
- 13) Intermediazione, nel rispetto della normativa in tema di contratti pubblici, ai fini dell'acquisizione di nuove polizze assicurative richieste dall'Amministrazione.
- 14) Assistenza nella gestione stragiudiziale dei sinistri, al fine di conseguire, nel minor tempo possibile, la liquidazione o il risultato sperato nei confronti delle società assicuratrici.
- 15) Analisi, su richiesta delle Amministrazioni, dell'andamento storico dei sinistri di ciascuna polizza assicurativa ed elaborazione di opportune strategie per diminuire la sinistrosità.
- 16) Redazione, su richiesta dell'Università, di pareri finalizzati all'analisi e risoluzione delle problematiche assicurative che potessero sorgere nell'esecuzione dei contratti assicurativi.
- 17) Supporto specialistico e formazione del personale dell'Università.

Le attività di cui sopra devono essere svolte in collaborazione con gli uffici amministrativi dell'Università. A tal fine saranno previsti incontri periodici presso la sede del Rettorato, fissati, salvo diverso accordo tra le parti, in tutti i giovedì feriali con esclusione del mese di agosto, in orario antimeridiano, e, in ogni caso, ogni volta che l'Amministrazione lo ritenga necessario in relazione a esigenze contingenti.

Ai fini della gestione dei contratti di assicurazione per la copertura assicurativa dei rischi di cui al precedente art. 2), il Broker è tenuto a svolgere, oltre a quanto sopra esposto, tutte le attività necessarie per l'individuazione delle migliori condizioni assicurative da proporre all'Università. A tal fine dovrà essere garantita una Revisione annuale del Programma assicurativo dell'Università con indicazione degli eventuali aggiornamenti al fine di assicurare la corretta copertura assicurativa a seguito di intervenute variazioni agli elementi di rischio prima considerati

Tutte le comunicazioni alle quali l'Università è tenuta, in relazione ai contratti assicurativi stipulati, sono fatte al Broker al quale è assegnata la gestione delle relative polizze. Le comunicazioni fatte dal Broker sono equivalenti a quelle fatte direttamente dall'Università. In ogni caso, tutte le comunicazioni inerenti lo svolgimento del servizio devono avvenire, pena l'invalidità, in forma scritta.

L'Università può impartire istruzioni circa la gestione dei contratti assicurativi e il Broker è tenuto ad attenersi, con l'impegno a eseguire, nei tempi e modi specificati dall'Università stessa, le modifiche eventualmente richieste, senza per questo poter avanzare pretese di compensi e indennità di sorta.

Il Broker è responsabile dell'autenticità delle firme apposte sui documenti contrattuali nonché dell'esattezza della data di perfezionamento e/o di pagamento del premio indicata nei documenti stessi.

## **Art. 7) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

Il Broker, per l'espletamento del servizio, deve avvalersi di un'organizzazione tale da assicurare un costante e rapido collegamento con l'Università, nonché un elevato livello di prestazione, al fine di fronteggiare qualunque esigenza possa emergere nel corso dell'appalto.

Il Broker si impegna a designare, entro la data di decorrenza del contratto, un referente unico, in possesso di specifica professionalità nella materia e adeguata esperienza lavorativa. Tale referente deve garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo a eventuali problematiche che dovessero sorgere e deve riscontrare direttamente ogni richiesta avanzata dall'Università.

Deve, altresì, essere individuato il sostituto del referente in caso di eventuale assenza di quest'ultimo; il sostituto deve possedere adeguata esperienza lavorativa e professionalità nello svolgimento del servizio.

## **Art. 8) INADEMPIMENTI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

L'Università avrà la facoltà di risolvere il contratto con l'affidatario del servizio, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, nelle seguenti ipotesi:

- a. nel caso in cui l'Università accerti l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, richiamato dal seguente art. 10);
- b. nel caso di cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005;
- c. in caso di mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dall'Amministrazione;
- d. in caso di mancato rispetto da parte del Broker di quanto contenuto nell'offerta tecnica presentata in fase di gara.
- e. in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 5, 9, 11 del presente Capitolato

In tutti i casi sopra indicati, l'Università procederà alla risoluzione *ipso iure*, previa formale diffida ad adempiere, nel caso in cui il Broker non fornisca sufficienti giustificazioni o esegua la prestazione richiesta nell'arco temporale massimo di due giorni dalla diffida o eventuale diverso termine stabilito dall'Università.

Rimane salva la possibilità di risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Università avrà diritto di incamerare l'intero deposito cauzionale, oltre al risarcimento dell'ulteriore danno e spese a carico del Broker.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, in caso di risoluzione del contratto l'Università si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

## **Art. 9 - CODICE DI COMPORTAMENTO**

Il Broker si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 62/2013 e in particolar modo del codice di comportamento adottato dall'Università con prot. 123504 del 23 ottobre 2014, visionabile e scaricabile al seguente indirizzo internet: [http://host.uniroma3.it/progetti/at/page.php?page=Atti\\_gene](http://host.uniroma3.it/progetti/at/page.php?page=Atti_gene) e si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

## **Art. 10 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il Broker assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

## **Art. 11 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del Codice, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione medesima.

Non è ammesso il subappalto.

In caso di inadempimento da parte del Broker aggiudicatario degli obblighi di cui al presente articolo, l'Università potrà risolvere di diritto il Contratto.

#### **Art. 12 - GARANZIA DEFINITIVA**

Il Broker aggiudicatario deve costituire per i termini di durata del contratto una garanzia fissata nella misura del 10% del valore stimato dell'appalto, salvo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, sotto forma di cauzione o di fideiussione ex art. 93 comma 2 e comma 3 del D.Lgs. 50/2016. L'importo del deposito cauzionale sarà, comunque, precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.

Le modalità e i termini di costituzione della garanzia definitiva sono prescritti dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, al quale si rinvia.

#### **Art. 13 – PREROGATIVA DELL'UNIVERSITÀ**

Le proposte del Broker non sono vincolanti per l'Università, che si riserva la facoltà di recepirle o disattenderle senza che dal Broker stesso possano essere sollevate eccezioni di sorta. L'Università esonera il Broker da ogni responsabilità che possa scaturire da iniziative sulle quali lo stesso ha manifestato il proprio disaccordo.

L'Università rimane estranea ai rapporti di collaborazione che il Broker dovesse stabilire con altre Società e/o con collaboratori esterni alla propria struttura organizzativa ai fini della partecipazione al presente appalto e dell'esecuzione del rapporto conseguente.

L'Università rimane al pari estranea ai rapporti contrattuali che si instaureranno tra il Broker e le compagnie assicuratrici per effetto del presente appalto.

#### **Art. 14 - FORO COMPETENTE**

In caso di controversie derivanti dal presente appalto sarà competente il Foro di Roma, in via esclusiva. È esclusa la competenza arbitrale.

#### **Art. 15 RISERVATEZZA DEI DATI**

Le proposte e le informazioni reciprocamente fornite nel corso dello svolgimento del contratto saranno considerate di natura riservata. Il Broker è, pertanto, tenuto al rispetto del segreto professionale.

Il Broker è obbligato a porre in essere tutte le attività necessarie a garantire l'ottemperanza alle disposizioni di cui al Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE e al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, nonché ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la più assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento del servizio, come pure l'obbligo di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte dell'Università.